

piani di settore adottati dalle regioni o dalle province autonome.

23. 600. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

Alla rubrica, sostituire le parole: per la regione autonoma Valle d'Aosta *con le seguenti:* per le regioni autonome.

26. 600. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 21.700 e 21.701 Rizzo, nonché 25.11 Grignaffini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

(Diffusioni interconnesse).

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « sei ore » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni ».

2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonomia e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: « sei ore di durata giornaliera » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive ».

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero pro-

grammi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO
DI LEGGE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 8.

(*Diffusioni interconnesse*).

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale*). — 1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e

culturale promuove, nel pieno rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3 i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale e, comunque, più in generale, i valori civici e sociali posti a fondamento della società italiana dalla Costituzione.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e, in particolare, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale. Si applicano i commi 10 e 11 di cui al precedente articolo 7, nonché, se ed in quanto compatibili, i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del medesimo articolo.

8. 01. Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(*Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi*).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: « Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo ».

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 10.

*(Tutela dei minori
nella programmazione televisiva).*

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e

all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori

viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto ».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea).

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite. Deroche possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 8)**ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 12.***(Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico).*

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedi-

mento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 9)**ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 13.**

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radio-televisive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 10)**ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****CAPO II****TUTELA DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO****ART. 14.**

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni).

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti

a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « dalla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « nel sistema integrato delle comunicazioni »; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: « , ai fini della presente legge, » sono soppresse.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 11)**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 15.**

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in attività di comunicazione attraverso la

pubblicità diretta e attività di maggiore diffusione del prodotto realizzata al punto vendita, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i pro dotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa, dall'editoria elettronica e annuaristica, da INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: « messaggi » è sostituita dalla seguente: « spot »;

b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: « se comprende forme di pubblicità » sono inserite le seguenti: « diverse dagli spot pubblicitari » e le parole: « le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli spot pubblicitari » e, al secondo periodo, la parola: « offerte » è sostituita dalle seguenti: « pubblicità diverse dagli spot pubblicitari ».

8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura*). — 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 15.

(*Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia di pubblicità*).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997,

n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

15. 10. Giulietti, Duca, Chiaromonte, Carli.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica

non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria.

15. 9. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

15. 8. Giulietti, Panattoni, Raffaldini, Martella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge n. 249 del 1997, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge n. 249 del 1997, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

15. 315. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano nazionale delle frequenze in vigore.

15. 316. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: All'atto *fino a:* titolare di *con le seguenti:* Alla data di entrata in vigore della presente legge, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o.

15. 318. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: All'atto fino a: tecnica digitale con le seguenti: Alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 317. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore aggiungere le seguenti: di reti e.

15. 11. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole da: non può essere titolare fino alla fine del comma con le seguenti: è sottoposto alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti stabilito dalla citata legge n. 249.

15. 307. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento.

***15. 13.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento.

***15. 319.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 12 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 12 per cento.

15. 308. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento.

***15. 12.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento.

***15. 320.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 49. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando,

Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 2, sopprimere le parole: di costituzione.

15. 401. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Rosato, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* in ciascun mercato.

15. 14. Rognoni.

Al comma 2, dopo le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* secondo i limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 15. Grignaffini, Sasso, Susini, Albonetti.

Al comma 2, sostituire le parole da: tenuti all'iscrizione *fino a:* della legge 31 luglio 1997, n. 249 *con le seguenti:* che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g).

15. 701. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

15. 18. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annun-

ziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

15. 17. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 2, sostituire le parole: del settore integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* dei singoli mercati di riferimento.

15. 322. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: del settore *con le seguenti:* dei singoli mercati di riferimento che compongono il settore.

15. 321. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: settore integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

15. 19. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e non oltre il 25 per cento in uno dei mercati di riferimento.

15. 323. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

***15. 5.** Panattoni, Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

***15. 20.** Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla

concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

***15. 704.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale non possono raccogliere pubblicità per oltre il 10 per cento del proprio fatturato complessivo tramite concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali. In caso di violazione di tale divieto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alle concessionarie di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

15. 313. Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

15. 35. Rognoni, Giulietti, Tocci, Mazzarello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3), sono aggiunti seguenti:

« 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

15. 600. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto, Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

15. 601. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Rosato.

Al comma 3, dopo le parole: I ricavi di cui al comma 2 sono quelli *aggiungere le seguenti:* conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti.

15. 300. Panattoni.

Al comma 3, sostituire le parole da: derivanti dal finanziamento *fino alla fine del comma con le seguenti:* conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.

15. 24. Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.

***15. 25.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.

***15. 324.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da televendite.

15. 702. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, sopprimere le parole: da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi.

***15. 301.** Rognoni.

Al comma 3, sopprimere le parole: da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi.

***15. 703.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo.

15. 325. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere le parole: e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g).

15. 326. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere le parole: , nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale.

15. 302. Rognoni.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche per il tramite di INTERNET fino alla fine del comma.

15. 314. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

***15. 303.** Rognoni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

***15. 706.** Rizzo, Diliberto, Maura Cosutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

****15. 39.** Panattoni, Duca, Lolli, Sasso, Grignaffini.

Sopprimere il comma 4.

****15. 40.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

15. 41. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Sopprimere il comma 5.

***15. 42.** Rognoni, Panattoni, Capitelli, Sasso.

Sopprimere il comma 5.

***15. 43.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Sopprimere il comma 5.

***15. 327.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , prima del 31 dicembre 2010,

15. 328. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2010 con le seguenti: fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

15. 45. Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.

15. 304. Giulietti, Rognoni, Panattoni, Titti De Simone, Carra.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

15. 329. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

15. 330. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

15. 331. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: editrici di giornali quotidiani o partecipare con le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o.

***15. 47.** Lusetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: editrici di giornali quotidiani o partecipare con le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o.

***15. 705.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani con le seguenti: ed imprese radiofoniche o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani ed imprese radiofoniche.

15. 30. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o partecipare alla costituzione di

nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti*: e concessionarie per la radiodiffusione sonora o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani e concessionarie per la radiodiffusione sonora.

15. 31. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nuove imprese aggiungere le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove imprese.

15. 306. Albonetti, Chiaromonte.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizzazione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in imprese editrici di cui sopra.

15. 310. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto si applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono attività di comunicazione utilizzando zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi.

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

«21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base

non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione».

15. 444. Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell'anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro.

15. 305. Duca, Grignaffini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO III

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 16.

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in